

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF la ricorrente ha esposto di essere beneficiaria di fideiussione rilasciata dal consorzio convenuto a garanzia delle obbligazioni di terzi derivanti da contratto di locazione di immobile stipulato con l'istante medesima.

Riferendosi ad "*inadempienze*" del contraente, ha chiesto l'escussione parziale della fideiussione, avanzando domanda di restituzione dell'importo di € 1.367,00. Non avendo ricevuto alcuna risposta, né alla richiesta di escussione, né al reclamo, ha adito l'ABF chiedendo il pagamento di "*€ 1.367,00 quale riscossione parziale della polizza fideiussoria*" a seguito di inadempimento del garantito.

Il Confidi convenuto risulta cancellato dall'elenco *ex previgente art. 155, 4° comma, T.U.B.*, tuttavia tale cancellazione avvenuta ad istanza di parte è successiva alla data di presentazione del ricorso.

Attesa la mancata produzione delle controdeduzioni entro il termine previsto dalla procedura, la Segreteria Tecnica ha sollecitato la presentazione delle stesse con messaggio di posta elettronica, inoltrato all'indirizzo di posta elettronica desunto da altro



procedimento instaurato nei confronti della medesima parte convenuta. Come nel caso precedente, il recapito della e-mail non è andato a buon fine.

## DIRITTO

Il Collegio, anzitutto, non può esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.

È noto, infatti, che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (provvedimento del 12.12.2011) espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che *“Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4”*, il quale ultimo sancisce che possa essere resa *“... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1”*.

Ora, come già si è avuto occasione di sottolineare in altri casi (Decisione n. 960/11), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Pur in assenza di qualsiasi cooperazione dell'intermediario resistente nella procedura in essere, non pare possa revocarsi in dubbio una sua responsabilità derivante dall'obbligazione fideiussoria su di esso gravante. Pur non potendo il Collegio verificare il contenuto delle condizioni generali di contratto della fideiussione, si deve dare rilievo decisivo la circostanza della mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'intermediario: il fideiussore che pretenda di liberarsi della propria obbligazione di garanzia deve, infatti, provare il fatto che abbia generato tale effetto liberatorio e, nel presente procedimento, ciò non può dirsi in alcun modo avvenuto. Ne consegue necessariamente la conclusione dell'attuale vigenza ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria ed in questi limiti della fondatezza della relativa istanza formulata dalla ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4290 del 04 luglio 2014

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della ricorrente alla riscossione della somma garantita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ANTONIO GAMBARO